

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione del FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (F.I.S.) Assegno ordinario per emergenza sanitaria COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 29 e 30 DEL D. LGS. 148/2015 così come modificato dal D.L. n° 18/2020 D.L. n° 34/2020 D.L. n° 52/2020

Il giorno 27 luglio 2020 tra le parti:

- L'azienda INFORTUNISTICA VENETA S.R.L. assistita dal Consulente del Lavoro Giusti Giorgia
- Per le OO.SS. di categoria Filcams Cgil - Fisascat Cisl - Uil/Tucs Uil rappresentate rispettivamente da Chiara Ferrari, Michele Vaghini e Aldo Giammella

Premesso

- a) Che il datore di lavoro INFORTUNISTICA VENETA S.R.L. con sede legale in Bologna, codice fiscale 04143520379 operante nel settore infortunistica con un organico complessivo di n. 10 unità lavorative, di cui part-time 3 alle quali applica il CCNL Terziario Confcommercio ha comunicato in data 24 luglio 2020 l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere l'Assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale in favore di tutti i lavoratori dipendenti;
- b) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare l'assegno ordinario si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti prodotti sull'azienda, la quale ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione della stessa
- c) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della data di cessazione del rapporto di lavoro

Tutto ciò premesso

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) la RSU/RSA e le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
- 3) le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere all'Assegno ordinario di cui all'articolo 19 DL 18/2020 con causale "emergenza Covid-19" e successive modifiche e integrazioni;
- 4) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148/2015 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo d'Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, fino ad un massimo di nove settimane; i lavoratori potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;
- 5) le organizzazioni sindacali, preso atto delle motivazioni addotte dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta dell'Assegno Ordinario preso atto che non sussistono ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale condividono che il datore di lavoro formuli istanza all'Inps per richiedere la concessione dell'Assegno Ordinario nel limite massimo di 5 settimane; Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal 3/08/2020 al 29/08/2020 e per una durata massima di 9 settimane fruibili entro il 31 ottobre 2020. Le parti, inoltre, convergono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda, o dall'Associazione datoriale alla quale l'Azienda ha conferito mandato, in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.
- 6) La richiesta interesserà tutti i lavoratori indicati nelle premesse così come individuati nell'elenco allegato; e determinerà la riduzione e/o la sospensione delle attività lavorative nell'arco del periodo di cui al punto precedente per un monte orario complessivo pari al 100%.

di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato assumendosi la responsabilità di eventuali errori di compilazione e/o trasmissione;

- 8) L'azienda procederà nei termini di legge a richiedere alla Sede INPS competente l'intervento del Fondo d'integrazione salariale al fine dell'ottenimento dell'Assegno ordinario a fronte delle sospensioni e/o riduzioni della prestazione lavorativa verificatesi nel periodo suindicato. Si impegna inoltre, in caso di mancata corresponsione da parte dell'INPS delle indennità, per sole ed eventuali cause imputabili alla responsabilità aziendale (invio tardivo o incompleto/erroneo della documentazione) a farsi carico dell'integrazione delle stesse. In ogni caso laddove dovessero intervenire condizioni oggettive diverse dalle precedenti e non imputabili all'azienda, le Parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente per valutare soluzioni idonee a garantire che i redditi del personale dipendente non abbiano nocimento alcuno.
- 9) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- 10) L'Azienda dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi;
- 11) Le parti prevedono la piena maturazione dei ratei di tutti gli Istituti diretti e indiretti, ivi compreso il TFR.
- 12) Gli importi spettanti ai Dipendenti a titolo di trattamento di integrazione salariale saranno anticipati da parte dell'azienda.
- 13) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19
- 14) Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che la OOSS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori. L'azienda s'impegna a consegnare ai lavoratori copia del presente verbale, nonché a dare i contatti delle OO.SS. firmatarie;
- 15) le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di fruizione dell'assegno ordinario, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di Assegno ordinario

Letto, confermato e sottoscritto


Datore di Lavoro




FILCAMS CGIL Chiara Ferrari



FISASCAT CISL Michele Vaghini



Consulente del Lavoro



UILTuGS Aldo Zannella

GIANNINO